

ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

redatto ai sensi del D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 e ss.mm.ii.

PARTE SPECIALE

REATI SOCIETARI

Versione	12
Dirigente delegato	Direttore Generale
Organo di approvazione	Consiglio di Amministrazione
Data di approvazione	29 gennaio 2026

Proprietà intellettuale: è fatto espresso divieto di qualsivoglia riproduzione, copia, modifica, diffusione, riutilizzo, anche parziali, del presente documento salva preventiva autorizzazione scritta di Acquedotto Poiana S.p.A. Il presente documento è reso disponibile alla consultazione di tutti i portatori di interesse tramite bacheca aziendale e pubblicazione sul sito web www.poiana.it.

INDICE

1	PREMESSA	1
2	LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA DI INTERESSE PER LA SOCIETÀ..	3
3	SANZIONI	12
4	ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITA'	13
5	LA REALTÀ CONSIDERATA.....	14
6	LE ATTIVITÀ “SENSIBILI” AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.....	15
7	SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO	18
7.1	PREMESSA	18
7.2	IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI	19
7.3	DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA.	20
7.4	STRUTTURA ORGANIZZATIVA.	20
7.5	REGOLE GENERALI	20
7.5.6	RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E/O CON LA SOCIETA' DI REVISIONE	28
7.5.7	COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE.....	28
7.6	SISTEMA DISCIPLINARE	28
7.7	POLICY WHISTLEBOLWING	28
8	SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE	29
9	ORGANISMO DI VIGILANZA	29
9.1	FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV.....	31
9.2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	31
10	INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO.....	34
10.1	REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01	34
10.2	REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01.....	34
10.3	REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01	34
10.4	REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01	35
10.5	REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01	35
10.6	REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01	35
11	DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO.....	35

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 1 di 36

1 PREMESSA.

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui la società Acquedotto Poiana s.p.a. (di seguito, per semplicità, anche solo “*Poiana*” o la “*Società*”) si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001 (di seguito per brevità anche il “*Decreto*”) in relazione ai reati presupposto previsti dall’**art. 25 ter**.¹

Il presente Modello è oggetto di periodica revisione per garantirne la costante adeguatezza. In particolare, in ottemperanza al D.Lgs. 19/2023, si integra la disciplina riguardante le operazioni transfrontaliere e il nuovo reato di cui all’art. 2629-bis c.c. in relazione alle trasformazioni e fusioni, al fine di presidiare i rischi connessi alle riorganizzazioni internazionali.

Nelle specifiche matrici di mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell’integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l’integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

A tal fine, riveste un particolare rilievo la natura di Poiana, quale società a partecipazione pubblica totalitaria in regime *in house providing* del servizio idrico integrato e soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c., ad opera della società CAFC s.p.a..

L’adozione da parte di Poiana di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire adeguatamente le differenti ipotesi di illecito previste dal Decreto trova il proprio presupposto fondamentale nella volontà di gestire la propria organizzazione aziendale attraverso l’adozione di regole e procedure alla cui osservanza sono tenuti tutti i propri Amministratori, Dirigenti, Lavoratori, Collaboratori esterni a qualsiasi titolo e chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, anche di mero fatto, di Poiana.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale, sono chiamati all’osservanza dei principi e delle linee di condotta indicati di seguito, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 quanto alle fattispecie di reato trattate nella presente Parte Speciale.

Tuttavia, essendo i reati previsti dall’art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e segg. del codice civile, “*reati propri*”, i soli possibili autori risultano gli Amministratori, il Direttore generale, il dirigente e/o i funzionari preposti alla redazione dei documenti contabili ex Legge n. 262/2005 e s.m.i., i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

Considerando il controllo totalitario e la direzione e coordinamento esercitata da parte di CAFC s.p.a., è possibile altresì il concorso di esponenti aziendali di quest’ultima.

Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all’ente collettivo un illecito dipendente da reato: **1)** occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo tipo di reato (uno di quelli indicati negli artt. 24-26 del Decreto); **2)** occorre altresì che a commetterlo sia stata una persona fisica appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: *a)* persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente stesso - art. 5, 1° co., lett. *a)* del Decreto *b)* persone

¹ Inserito dal D.Lgs n. 61 del 11.04.2002.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI SOCIETARI	Pag. 2 di 35

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro - art. 5, 1° co., lett. b) del Decreto]; **3)** il reato, inoltre, deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Elemento costitutivo della responsabilità dell'Ente, infatti, è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere dai citati soggetti *“nell'interesse o a vantaggio della Società”* e non *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”* (art. 5, comma 1 e 2 del Decreto).

Ne deriva che la responsabilità dell'Ente sorge non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'Ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'Ente.

L'art. 12, primo comma, lett. a) del Decreto, stabilisce un'attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”*. Pertanto, se il soggetto ha agito perseguendo sia l'interesse proprio che quello dell'Ente, quest'ultimo sarà passibile di sanzione.

Ove risulti prevalente l'interesse dell'agente rispetto a quello dell'Ente, sarà possibile un'attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l'Ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell'illecito.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato-presupposto sia un sottoposto [lett. b) dell'art. 5, 1° co. del Decreto] l'Ente sarà responsabile *«se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*: e tuttavia, è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui *«l'Ente, prima della commissione del reato, “avesse” adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»* (art. 7, 1° e 2° comma, del D.Lgs. n. 231/2021).

Peraltro, pur essendo dipendente dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'Ente collettivo è in certo senso autonoma da quella penale dell'autore del reato-presupposto (art. 8 del D.Lgs. n. 231/2001): essa, infatti, non è esclusa dal fatto che l'autore del reato-presupposto non venga identificato o non sia imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato-presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia.

La presente Parte Speciale - fermo quanto previsto nella Parte Generale - si concentra sui reati presupposto previsti dall'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001 (reati societari disciplinati nel Titolo XI del Libro V del Codice civile), che possono essere commessi nell'ambito dell'attività della Società e che possono far sorgere la responsabilità amministrativa della medesima ove commessi nell'interesse e/o a vantaggio della stessa.

L'art. 25 *ter*, che nel seguito si illustra, è stato inserito nel corpo del D.Lgs. n. 231/2001 con il D.Lgs. 11.04.2002 n. 61, ed è stato poi modificato ad opera delle Leggi n. 262 del 28.12.2005 e n. 69 del 27.05.2015 (quest'ultima contenente, tra le altre cose, disposizioni in materia di falso in bilancio), nonché dal D.lgs. n. 38 del 15.03.2017 di attuazione nell'ordinamento italiano della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato e, infine, dal D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023.

Questo il testo vigente dell'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, cui si riferiscono i reati presupposto affrontati nella presente Parte Speciale.

Art. 25-ter **Reati societari**

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI SOCIETARI	Pag. 3 di 35

- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2;
- s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare art. 54 D.Lgs. 19/2023 la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2 LE FATTISPECIE DI REATO CONTEMPLATE DALLA NORMA DI INTERESSE PER LA SOCIETÀ

Di seguito si riporta il testo degli articoli che descrivono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa dell'Ente in relazione ai reati societari, sopra indicati e disciplinati nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile, di ritenuto interesse di Acquedotto Poiana s.p.a. in esito alla mappatura del rischio.

Art. 2621 c.c. **False comunicazioni sociali**

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 4 di 35
--	---	------------------------------------

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 400 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

L'ipotesi di reato di cui all'articolo 2621 c.c. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero omettano informazioni (la cui comunicazione è imposta dalla legge) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.²

Art. 2621-bis c.c.

Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 100 a 200 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Le condotte criminose previste dall'art. 2621 bis c.c. coincidono con quelle di cui all'art. 2621 c.c., discostandosene soltanto per la lieve entità (cioè per la complessiva modesta rilevanza dell'offesa arrecata al bene giuridico protetto, che è il patrimonio della società) desunta dalla natura (vale a dire dal tipo di attività esercitata, dal settore di attività economica), dalle dimensioni (numero di

² La casistica giurisprudenziale è varia, per tutte vedasi la pronuncia n. 27970 del 27 giugno 2023, con cui la Corte di Cassazione penale ha ritenuto sussistente il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. in capo all'amministratore di una società per aver iscritto nel bilancio e nella relativa nota integrativa un debito tributario derivante da cartelle di pagamento impugnate e in attesa di giudizio definitivo.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 5 di 35

soci, capitalizzazione, etc.), dalle modalità e dagli effetti delle condotte ingannatorie (che non devono essere caratterizzate da particolare insidiosità e/o pericolosità).

Indipendentemente dagli indici contemplati nel primo comma della disposizione in esame, poi, il legislatore ha stabilito che debbano trattarsi come fatti di lieve entità quelli commessi in danno di società non assoggettabili alla disciplina del fallimento o del concordato preventivo perché prive dei requisiti patrimoniali minimi stabiliti dall'art. 1 della legge fallimentare.³

Art. 2625 c.c.

Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote; per l'ipotesi di cui al comma 2 essa è sempre aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione sanziona la condotta degli amministratori di società – quindi è reato proprio solo dei medesimi - che impediscono od ostacolano l'esercizio delle facoltà riconosciute dalla legge ai soci o ad altri organi sociali (si pensi all'organo della revisione, monocratico o pluripersonale che sia) tramite l'occultamento di documentazione – non soltanto “documentazione sociale” – o altri idonei artifici (per esempio, negando la consultazione dei libri sociali adducendo inesistenti necessità di vidimarli ovvero l'intervenuto smarrimento dei medesimi).

Il reato è punito a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza e la volontà, in capo agli amministratori, di porre in essere una condotta ostruzionistica in danno dei soci ovvero di altri organi sociali.

Il reato è fonte di responsabilità dell'Ente ai sensi del D.lgs n. 231/2001 solo quanto alla fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo in commento: in assenza di danno, quindi, il fatto costituisce solo illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'Ente.

Art. 2632 c.c.

Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

³ Oggi la disciplina della crisi d'impresa e della insolvenza è contenuta nel D.Lgs n. 14 del 12.01.2019 e s.m.i..

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 6 di 35
--	---	------------------------------------

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in commento mira a contrastare condotte di sopravvalutazione del capitale sociale, realizzate mediante gli artifici ivi descritti, accomunati dall'idoneità a mascherare il divario tra la realtà delle condizioni patrimoniali della società e rappresentazione (anche contabile) delle medesime.

Trattasi di reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti, nonché reato di pericolo (non è necessario che dalla condotta degli amministratori ovvero dei soci conferenti derivi un pregiudizio in capo ad alcuno) punito a titolo di dolo.

Art. 2626 c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in commento mira a contrastare condotte di restituzione dei conferimenti pregiudizievoli per l'integrità del capitale sociale, realizzate al di fuori delle ipotesi legittime di riduzione del capitale medesimo. Trattasi di reato di pericolo (dunque, non è necessario che dalla condotta degli amministratori derivi un pregiudizio in capo ad alcuno) punito a titolo di dolo.

La norma mira a scongiurare, in sostanza, il pericolo che il capitale di una società (con la sua precipua funzione di garanzia per il ceto creditorio) sussista soltanto nominalmente, senza effettiva corrispondenza in mezzi e risorse materiali.

Si tratta di reato proprio degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

Art. 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 260 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 7 di 35
--	---	------------------------------------

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La norma in esame mira a contrastare condotte suscettibili di pregiudicare gli assetti patrimoniali della società mediante erosione delle riserve, e ciò mediante condotte fraudolente di distribuzione di utili non conseguiti ovvero acconti di utili ovvero ancora di volontaria distribuzione delle riserve fuori dei casi previsti dalla legge.

Si tratta di reato proprio degli amministratori ed i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso. È un reato di mero pericolo (non occorre che alcuno abbia patito pregiudizio in conseguenza delle condotte incriminate), punito a titolo di dolo.

Art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 200 a 360 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in esame sanziona le condotte di acquisto e sottoscrizione di azioni o quote della società ad opera degli amministratori della società stessa (cd. "acquisto di azioni/quote proprie"), nella misura in cui tali condotte cagionano una lesione del capitale sociale ovvero una erosione delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato può essere commesso dai soli amministratori (reato proprio) ed i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso. È reato punito a titolo di dolo.

Art. 2629 c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 660 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 8 di 35
--	---	------------------------------------

La norma punisce l'effettuazione, ad opera degli amministratori, di operazioni tipiche del diritto societario (per tutte: fusioni e scissioni di società) in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, laddove tali condotte arrechino un danno ai creditori.

Il reato può essere commesso dai soli amministratori (reato proprio) ed è punito a titolo di dolo.

Si pensi in guisa d'esempio alla condotta degli amministratori di una società che procedano all'attuazione e al compimento delle operazioni di fusione con altra società senza l'osservanza dei termini previsti dalla legge, e, in particolare, del termine di sessanta giorni previsto a garanzia dei creditori sociali per l'opposizione alla decisione di fusione, qualora dall'attuazione della stessa derivi un danno ai creditori.

Art. 2633 c.c.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 660 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La disposizione in commento sanziona penalmente il fatto del liquidatore della società che in violazione di legge e dei doveri inerenti la carica distribuisca i beni sociali ai soci prima del pagamento dei creditori sociali o dall'accantonamento delle somme necessarie a soddisfare i creditori medesimi, se da tale condotta deriva danno per i creditori sociali (ad esempio perché l'attivo residuo, dopo la distribuzione dei beni ai soci, è insufficiente a soddisfare il ceto creditorio). Il reato può essere commesso dai soli liquidatori (reato proprio) ed è punito a titolo di dolo; esso è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Art. 2636 c.c.

Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 300 a 660 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Il reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri.

Trattasi di un reato comune che può essere commesso da chiunque (anche dal semplice socio).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI SOCIETARI	Pag. 9 di 35

Art. 2638 c.c.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** da 400 a 800 quote; se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

La condotta penalmente sanzionata consiste nel fatto dei soggetti indicati al comma 1 della disposizione in esame, i quali espongano – nelle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza – fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica o finanziaria della società, ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, e un tanto al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza rimesse a tali autorità (per esempio la Consob oppure la Banca d'Italia). Al comma secondo, poi, la disposizione in commento estende la punibilità anche alle condotte di consapevole ostacolo dell'esercizio delle funzioni di vigilanza diverse dalla rappresentazione infedele al vero di fatti e anche risolvendosi nell'omissione tout-court delle comunicazioni imposte dalla legge in favore delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato è punito a titolo di dolo.

L'ultimo comma è stato così sostituito dal D.Lgs. n. 224/2023 (precedentemente il testo era il seguente: «3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.»).

Art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 10 di 35

dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

SANZIONI IN CAPO DELL'ENTE PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/01:

- **sanzione pecuniaria:** (nei casi di cui al terzo comma dell'art. 2635 cod. civ.) da 400 a 600 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo; (nei casi previsti al primo comma dell'art. 2635-bis cod. civ.) da 200 a 400 quote; in entrambi i casi, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- **sanzioni interdittive:** interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione/revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- **altre sanzioni:** la confisca è obbligatoria in caso di condanna.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Le condotte oggetto delle disposizioni incriminatrici e suscettibili di tradursi, laddove poste in essere da soggetti "apicali" nell'interesse o a vantaggio della Società, in illeciti rimproverabili alla Società stessa sono quelle di cui al terzo comma dell'art. 2635 cod. civ., nonché quelle di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c.. Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Va evidenziato che il legislatore nazionale è intervenuto con D.Lgs. 15.03.2017 n. 38 attuativo della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea a riscrivere parzialmente il testo

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 11 di 35

della disposizione di cui all'art. 2635 cod. civ. (già integralmente sostituito con legge 6.11.2012 n. 190), sostituendone il primo e il terzo comma (nonché modificando parzialmente il sesto comma), e soprattutto estendendo la rilevanza penale della corruzione nel settore privato anche alle condotte istigative di offerta e promessa di denaro o altra utilità non accettate (così l'art. 2635 bis cod. civ.), nonché rafforzando l'apparato sanzionatorio con l'introduzione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (così l'art. 2635 ter cod. civ.).

Così facendo il legislatore italiano, recependo indicazioni provenienti dall'ordinamento giuridico sovranazionale, ha allineato la disciplina della corruzione nel settore privato a quella contenuta nel codice penale, nella parte dedicata ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, e che già prevedeva la punibilità di condotte prodromiche alla conclusione dell'accordo corruttivo vero e proprio (quali appunto l'istigazione alla corruzione ovvero la sollecitazione ad opera del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio della dazione ovvero dell'offerta di denaro o altra utilità).

Queste, in sintesi, le novità introdotte con il D.Lgs. 15.03.2017 n. 38 nel "microsistema" della corruzione tra privati:

- autori del reato di cui all'art. 2635 cod. civ., oltre agli amministratori, ai dirigenti, ai direttori e ai soggetti preposti a funzioni di controllo, possono essere anche coloro che esercitano *"nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato [...] funzioni diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo"*;
- l'espunzione dalla disposizione di cui all'art. 2635 cod. civ. del *"nocumento alla società"* comporta oggi l'esclusiva rilevanza della violazione, da parte del soggetto attivo del reato, degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto e degli obblighi di fedeltà nei confronti della società, mentre non è più richiesto per l'integrazione del delitto l'evento di danno;
- l'anticipazione della soglia di rilevanza penale alle condotte preparatorie del fatto corruttivo, punendo il nuovo art. 2635 bis cod. civ. anche l'offerta o la promessa agli amministratori, ai dirigenti, ai direttori, ai preposti a funzioni di controllo e agli esercenti funzioni direttive di denaro o altra utilità indebita **che non sia stata accettata**, ovvero la sollecitazione **non accettata** della promessa o della dazione ad opera di amministratori, dirigenti, direttori, preposti a funzioni di controllo ed esercenti funzioni direttive;

Con la Legge n. 3/2019 il regime di procedibilità dei reati previsti dagli artt. 2635 e 2635-bis del codice civile è stato modificato ed essi oggi sono perseguibili d'ufficio.

Restando all'art. 25 ter in commento, il riferimento esplicito della disposizione (attraverso i richiami all'art. 2635 comma 3 e all'art. 2635 bis comma 1) alle sole condotte di c.d. *"corruzione attiva"* (anche nell'ipotesi dell'istigazione) sottolinea il requisito dell'interesse/vantaggio dell'Ente per la configurabilità di fattispecie di responsabilità amministrativa. Le condotte rilevanti sono, infatti, esclusivamente quelle rivolte verso l'esterno, a corrompere cioè gli esponenti di un'altra società, concorrente dell'Ente i cui "apicali" pongono in essere il fatto tipico, affinché questi agiscano in modo da cagionare nocumento alla propria realtà produttiva (o anche in modo tale da esporre al rischio di un nocumento) e realizzare così in capo all'Ente "responsabile" il vantaggio economico ascrivibile all'illecita alterazione dei meccanismi di mercato (= ogni operatore economico mira alla massimizzazione del profitto).

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

Art. 1 L. 401/1989

Offerta o promessa di denaro o altra utilità a partecipanti di una competizione sportiva per raggiungerne un risultato diverso da quello derivante dal corretto svolgimento della gara.

Organizzazione o esercizio abusivo di scommesse, o gestione di giochi d'azzardo tramite apparecchi vietati o senza le prescritte autorizzazioni.

Il rischio principale non è l'attività "core", ma la gestione delle relazioni esterne:

- Erogazione di Sponsorizzazioni: Rischio di utilizzo di fondi aziendali per finanziare (sotto forma di sponsorizzazione) squadre sportive o eventi al fine di influenzarne i risultati o riciclare proventi di scommesse illecite.
- Gestione Circoli Aziendali/Locali: Rischio che all'interno di locali di proprietà o in uso alla Società (es. mense, dopolavoro) vengano installati apparecchi da gioco non a norma o esercitate scommesse clandestine.

3 SANZIONI

L'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2001 dispone che: *"1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria. 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. 3. L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 a un massimo di euro 1.549. 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta".*

L'art. 11 del medesimo Decreto precisa i criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria stabilendo che *"1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di euro 103."*

Gli articoli 25 *ter* e 25 quaterdecies del D.Lgs. n. 231/2001 prevede **sanzioni pecuniarie** applicabili all'Ente in caso di commissione degli illeciti ivi richiamati, nei termini di seguito indicati.

25 <i>ter</i>	Art. C.C.
<i>False comunicazioni sociali</i> – da 200 a 400 quote	2621
<i>False comunicazioni sociali</i> – da 100 a 200 quote	2621 bis
<i>Impedito controllo</i> – da 200 a 360 quote	2625 co. 2
<i>Formazione fittizia del capitale</i> – da 200 a 360 quote	2632
<i>Indebita restituzione dei conferimenti</i> – da 200 a 360 quote	2626
<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</i> – da 200 a 260 quote	2627
<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali</i> – da 200 a 360 quote	2628
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori</i> – da 300 a 660 quote	2629
<i>Indebita ripartizione dei beni sociali</i> – da 300 a 660 quote	2633
<i>Illecita influenza sull'assemblea</i> – da 300 a 660 quote	2636
<i>Ostacolo esercizio funzioni Autorità vigilanza</i> – da 400 a 800 quote	2638, co. 1 e 2
<i>Corruzione tra privati</i> – da 400 a 600 quote	2635, co. 3

<i>Istigazione alla corruzione tra privati – da 200 a 400 quote</i>	2635 bis co. 1
25 quaterdecies	Art.
<i>Frodi Sportive ed Esercizio Abusivo di Gioco - Fino a 500 quote (Frode) / Da 300 a 800 quote (Gioco abusivo)</i>	L. 401/1989

Va ribadito che il comma 2 dell'art. 25 *ter* del D.Lgs n. 231/2001 prevede una circostanza aggravante: le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo se, a seguito dei reati ivi previsti, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Per ciò che attiene le **sanzioni interdittive**, queste sono previste esclusivamente in relazione alle ipotesi delittuose di cui al comma 1, **lett. s-bis**), dell'art. 25 *ter* del D.Lgs n. 231/2001; ne deriva che la pubblicazione della sentenza di condanna di cui all'art. 18 potrà eventualmente disporsi solo con riferimento a tali ipotesi delittuose.

Le sanzioni interdittive sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di seguito riportato:

D.Lgs. 231/01 e s.m.i.
Art. 9. Sanzioni amministrative

... omissis...

Le sanzioni interdittive sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;*
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.*

La confisca, invece, è sempre disposta in caso di condanna (art. 19 del D.Lgs. n. 231/2001).

4 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: GENERALITÀ

Per beneficiare dell'esimente da responsabilità, l'Ente deve elaborare un modello di organizzazione, gestione e controllo tale da rispondere alle esigenze della realtà di riferimento. In tal senso l'art. 6 del Decreto prevede che l'Ente non risponde se prova che:

- a)** l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b)** il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c)** le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d)** non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il regime probatorio è differente a seconda che il reato sia stato commesso:

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 14 di 35

a) da un soggetto in posizione apicale (art. 6 D.Lgs. n. 231/01), nel qual caso l'onere della prova dell'idoneità ed efficacia del modello organizzativo è attribuito all'Ente;

b) da un soggetto in posizione subordinata (art. 7 D.Lgs. n. 231/01), nel qual caso l'onere della prova è attribuito all'accusa.

Merita evidenziare che l'Ente non risponde quando coloro che hanno commesso uno dei c.d. reati presupposto, hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 D.Lgs n. 231/01) e che la responsabilità dell'Ente è esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Va sottolineato che, allo stato, non esiste una univoca precisazione delle caratteristiche di un Modello di Organizzazione e Gestione pienamente esimente, anche se il D.Lgs. n. 231/01 delinea i seguenti contenuti minimi del Modello che deve:

- 1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- 2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- 3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- 4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo;
- 5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello organizzativo.

5 LA REALTÀ CONSIDERATA

Acquedotto Poiana s.p.a. è un'azienda a totale partecipazione pubblica (e soggetta a direzione e coordinamento della società CAFSC s.p.a.) che si occupa, in *regime in house providing*, della gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua - captazione (il prelievo fisico dell'acqua da sorgenti o pozzi), adduzione (il trasporto dell'acqua prelevata nei serbatoi), distribuzione, vettoriamento (trasporto) acque reflue e depurazione delle stesse - nell'ambito dei seguenti Comuni:

- Cividale del Friuli;
- Buttrio;
- Corno di Rosazzo;
- Manzano;
- Moimacco;
- Pavia di Udine;
- Pradamano;
- Premariacco;
- Remanzacco;
- San Giovanni al Natisone;
- Trivignano Udinese;
- San Pietro al Natisone.

La Società ha sede legale ed amministrativa a Cividale, Viale Duca degli Abruzzi, ma vi sono anche altre sedi operative, ancorché tecniche, e la Società possiede un'altra unità locale, regolarmente denunciata alla CCIAA come deposito, in Cividale in via delle Manifatture n. 14 (un capannone prefabbricato adibito a magazzino).

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 15 di 35
--	---	-------------------------------------

L'interazione produttiva è assicurata da un Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, di seguito per brevità anche solo "SGI".

Per il dettaglio, si rimanda espressamente alla Parte Generale del presente Modello.

6 LE ATTIVITÀ "SENSIBILI" AI FINI DEL D.LGS. 231/01. SOGGETTI COINVOLTI E DESTINATARI DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE.

Si designano come "**attività sensibili**" specifiche aree di attività di Poiana all'interno delle quali possono essere commessi alcuni dei reati presupposto elencati all'art. 25 *ter* del D.Lgs. n. 231/2001.

L'analisi delle attività di Poiana ha portato all'individuazione di alcune fasi critiche che possono essere potenzialmente più esposte alla commissione dei reati suddetti e dei soggetti nelle medesime coinvolti, che devono pertanto considerarsi a tutti gli effetti i principali, ma non esclusivi, destinatari della presente Parte Speciale.

Le attività della Società che sono state ritenute maggiormente esposte a rischio, ovvero "sensibili", sono riconducibili in particolare alle seguenti fattispecie:

1. gestione della contabilità generale, produzione di dati di contabilità analitica, verifica di informazioni o dati, azzeramento di conti;
2. emissione fatture per fornitura acqua, emissione fatture per prestazioni di servizi, cessione di beni, emissione di ogni documento avente valenza contabile, valutazione delle rimanenze finali per materie prime, valutazione dei ricavi per "fatture da emettere", emissione e registrazione di ogni altro documento contabile che possa influire sui ricavi;
3. acquisizione e registrazione di fatture d'acquisto e di ogni altro documento avente valenza contabile e relativo ai costi sostenuti abitualmente e non dalla società, registrazione dei dati relativi al costo del personale dipendente, dei fornitori per fatture da ricevere, nonché calcolo e registrazione dei dati relativi agli ammortamenti dei beni strumentali materiali;
4. registrazione, contabilizzazione di beni immateriali (anche di autoproduzione) e calcolo del costo ripartito per annualità, valutazione di avviamento aziendale e ammortamento dello stesso per quote annuali;
5. archiviazione dei documenti aziendali, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori;
6. fatturazione elettronica;
7. back up con strumenti informatici dell'archivio contabile;
8. impegni a favore di terzi o a proprio favore (fidejussioni e/o altri impegni), su utilizzo di beni di terzi (leasing/ in comodato/ riserva di proprietà);
9. cessione di immobili aziendali o partecipazioni;
10. operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie, incluse le operazioni transfrontaliere disciplinate dal D.Lgs. 19/2023;
11. operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
12. operazioni e rapporti con la società controllante;
13. prelievi e disposizioni dai conti correnti bancari;
14. gestione della tesoreria e home banking;
15. gestione dei crediti e dei debiti societari di ogni genere e tipo, valutazione e svalutazione;
16. predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
17. predisposizione del progetto di bilancio di esercizio (incluse le propedeutiche attività di determinazione delle poste valutative, in contraddittorio con i consulenti esterni e con il Collegio Sindacale/revisore legale), del bilancio consolidato e delle eventuali situazioni

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	PARTE SPECIALE
	REATI SOCIETARI	Pag. 16 di 35

contabili infrannuali, mediante approntamento dei documenti di bilancio, della relazione sulla gestione e dei documenti accessori;

18. predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio - comprensivo di relazione sulla gestione degli amministratori, della nota integrativa e del rendiconto finanziario - e, ove redatto, - bilancio consolidato, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) da sottoporre o mettere a disposizione dell'organo amministrativo o dei soci in occasione delle assemblee;
19. gestione dei rapporti con i soci e gli organi di controllo (Collegio Sindacale, revisori ecc.) relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio; nonché alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
20. predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale;
21. gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di amministrazioni pubbliche, tra cui l'amministrazione finanziaria, la polizia tributaria ovvero enti competenti in materia di lavoro;
22. raccolta e controllo delle richieste di acquisto;
23. richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione;
24. emissioni degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti;
25. verifica delle prestazioni/beni acquistati;
26. gestione degli acquisti urgenti;
27. gestione ciclo passivo;
28. gestione del magazzino;
29. gestione del personale;
30. rapporti con fornitori e partners a livello nazionale e transnazionale (e relative contabilizzazioni e fatturazioni).
31. relazioni con controparti, diverse dai partners e fornitori, con cui la Società ha rapporti per lo sviluppo delle proprie attività commerciali;
32. gestione risorse economiche e flussi finanziari in entrata ed in uscita (compresi apporti di capitale contribuiti, finanziamenti, sovvenzioni ed agevolazioni in genere, nonché proventi della attività dell'Ente);
33. transazioni finanziarie con controparti (clienti, fornitori, dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, ecc.);
34. gestione spese di rappresentanza, omaggi e sponsorizzazioni;
35. gestione delle missioni e trasferte;
36. gestione, controllo e autorizzazione delle note spese;
37. gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti/professionisti esterni.

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni delle suddette "attività sensibili" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

Per facilitare la comprensione di tali fenomeni, si sintetizzano nella tabella seguente, in relazione ai più significativi reati presupposto contemplati nell'art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/01, alcune ipotetiche motivazioni a delinquere che potrebbero innescare il meccanismo della responsabilità amministrativa della Società.



REATO PRESUPPOSTO	ATTIVITÀ SENSIBILI	POSSIBILI MOTIVAZIONI A DELINQUERE
Art. 2621 – 2621 bis c.c. – False comunicazioni sociali	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e delle eventuali situazioni contabili infrannuali	Occultare/alterare i dati contenuti nei documenti contabili ovvero le proposte di accantonamento relative alle poste valutative di bilancio, in modo da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, nascondendo squilibri o sofferenze.
Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione conflitto interessi -	Gestione di operazioni con parti correlate o in presenza di interessi degli amministratori.	Occultare interessi personali di un amministratore in operazioni sociali per avvantaggiare terzi o sé stessi a danno della Società.
Artt. 2625 – impedito controllo – e 2636 c.c. – influenza illecita	Gestione dei rapporti con gli altri organi sociali, tra cui l'assemblea	Ostacolare il controllo contabile ovvero da parte dell'assemblea dei soci
Art. 2638 c.c. – Ostacolo alle funzioni pubbliche di vigilanza	Gestione di comunicazioni/adempimenti nei confronti di amministrazione finanziaria, polizia tributaria ovvero altri enti pubblici	Occultare irregolarità gestionali
Art. 2635 – corruzione tra privati – 2635 bis c.c. – istigazione alla corruzione	Gestione risorse economiche, rapporti con clienti/partners/controparti	Avvantaggiarsi nei confronti della concorrenza con l'utilizzo di mezzi illeciti
Art. 25-ter, lett. s-ter (Operazioni transfrontaliere)	Gestione di fusioni, scissioni o trasformazioni internazionali.	Gestione di fusioni, scissioni o trasformazioni internazionali.

Oltre alle attività più sopra individuate, in cui potrebbero verificarsi alcuni reati previsti dal D.Lgs n. 231/2001, è necessario prevedere specifiche forme di controllo per i “**processi strumentali**”, cioè per quelle attività attraverso le quali si potrebbero creare le condizioni necessarie alla commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale.

Sono considerati in particolare processi strumentali:

- tutte le attività di rilevazione contabile e di fatturazione;
- le transazioni che danno luogo alla movimentazione di risorse finanziarie;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 18 di 35
--	---	-------------------------------------

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- le consulenze e prestazioni professionali;
- le spese di rappresentanza, gli omaggi e sponsorizzazioni;
- l'assunzione di personale per qualsiasi tipologia contrattuale;
- le retribuzioni e rimborsi spese al personale;
- i contratti bancari, con imprese, con professionisti e di partnership in genere;
- la gestione e l'affidamento di appalti e subappalti.

L'Organo Amministrativo della Società potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti "processi strumentali" definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

È evidente che in relazione a ciascuna delle attività e dei processi sopra enumerati potrebbero potenzialmente verificarsi condotte illecite suscettibili di integrare reati societari e ingenerare ripercussioni sull'andamento dell'attività d'impresa, il corretto funzionamento dei meccanismi concorrenziali, la trasparenza e l'informazione dei portatori di interesse a vario titolo coinvolti nelle attività sociali (si pensi ai soci, ai finanziatori e a coloro che investono in capitale di rischio della società, agli istituti di credito, ai creditori, finanche ai dipendenti).

I Soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili e processi strumentali si ritiene possano essere gli Amministratori, i Dirigenti (ove nominati), i Responsabili amministrativi e finanziari ovvero dell'ufficio/servizio, i Responsabili amministrativi e tecnici, il personale dipendente interessato e suo diretto responsabile (secondo le rispettive competenze), gli organi di controllo (Collegio Sindacale, Revisore legale, Organismo di Vigilanza, RPCT), nonché i consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nella attività sensibile ovvero nel processo strumentale.

7 SISTEMA DEI CONTROLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI PRESUPPOSTO

7.1 PREMESSA

Acquedotto Poiana s.p.a., nell'adeguare la presente Parte Speciale alle disposizioni in materia di reati societari, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del D.Lgs. n. 231/2001;
- del D.M. 13/02/2014 – *"Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese"*;
- delle *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n°231/2001"* redatte da Confindustria (edizione marzo 2014) e approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014 ed edizione giugno 2021;
- dei *"Principi di redazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001"* elaborato nel giugno 2016 dal Comitato tecnico-scientifico *"Linee Guida per la redazione e l'attestazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231"* costituito in seno al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei *"Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231"* pubblicati nel febbraio 2019;
- della vigente disciplina legislativa di cui al Codice penale, al Codice Civile ed alle norme speciali di settore.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 19 di 35

Alla luce di quanto sopra, costituiscono parte integrante dei sistemi di controllo delle attività a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale i seguenti elementi:

- Parte Generale del Modello Organizzativo;
- Codice Etico e Valori Condivisi;
- Sistema di Deleghe, Procure e Poteri;
- Struttura Organizzativa (Organigramma e Mansionario);
- Principi e regole generali di comportamento di cui alla presente Parte Speciale;
- Sistema Disciplinare;
- Policy whistleblowing;
- Regolamento Aziendale – Norme di comportamento e di disciplina aziendale per l'utilizzo di internet e della posta elettronica;
- Sistema di Gestione Integrato;
- Procedure ed istruzioni operative collegate ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale.

7.2 IL CODICE ETICO ED I VALORI CONDIVISI

La Società si è dotata di un Codice Etico che raccoglie i principi e i valori di riferimento ai quali ciascun destinatario deve ispirare il proprio agire, oltre che le norme di comportamento cui uniformarsi, e ciò anche indipendentemente dalle specifiche previsioni della presente Parte Speciale e dal proprio ruolo di apicale, di subordinato ovvero di collaboratore esterno, nella piena consapevolezza che il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico ha la finalità di orientare tutti i destinatari nelle situazioni non codificate.

La piena effettività del Codice Etico è garantita anche dal fatto che ogni scostamento dai valori e dai principi in esso contenuti, potrebbe originare una responsabilità a livello disciplinare.

In particolare, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi degli di cui alla presente Parte Speciale, tutti i destinatari del modello debbono:

- Rispettare le Leggi e Regolamenti a livello Europeo, Statale, Regionale e Locale;
- Rispettare i principi di:
 - **Integrità** (che si traduce nell'agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da posizioni di debolezza o di non conoscenza altrui);
 - **Trasparenza, completezza dell'informazione e tracciabilità** (ogni azione deve essere svolta, garantendo correttezza, completezza, uniformità, trasparenza e tempestività d'informazione e ogni scelta deve essere adeguatamente documentata);
 - **Tutela del patrimonio e delle risorse dell'Ente** (l'Ente non può svilire il proprio patrimonio e deve preservarlo con idonei interventi);
 - **Antiriciclaggio e Anticorruzione** (l'Ente rispetta e si pone a baluardo delle strutture pubbliche e del loro operato, anche in termini di controllo, perseguendo obiettivi di contrasto ad ogni forma di influenza nell'azione legittima dei pubblici funzionari e di privati, nonché adottando pedissequamente e proattivamente ogni comportamento che contrasti il riciclaggio e l'autoriciclaggio);
 - **Efficienza** (che richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse impiegate nell'erogazione dei servizi e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard più avanzati);

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 20 di 35
--	---	-------------------------------------

- **Data Protection e Riservatezza:** deve essere garantita la massima riservatezza e la possibilità di controllo da parte dei *data owner*.

7.3 DELEGHE, PROCURE E POTERI DI FIRMA.

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. L'atto di nomina è costituito da una delibera dell'Assemblea che è coerentemente riportata in Camera di Commercio e desumibile dalla Visura Camerale.

È stata conferita idonea procura al Direttore Generale della Società, i cui titoli, competenze ed esperienze garantiscono la sua capacità tecnica ed organizzativa, per la gestione e le attività ordinarie della Società.

Per le aree di attività potenzialmente interessate da condotte suscettibili di integrare i reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, l'Organo Amministrativo ed il Direttore Generale potrebbero essere chiamati a rispondere a titolo personale e/o in concorso di eventuali reati.

Qualora sia necessaria l'attribuzione di ulteriori procure, l'Organo Amministrativo delibererà il rilascio ai soggetti di specifica procura scritta che rispetti i seguenti criteri:

- ciascuna procura deve definire in modo specifico e inequivocabile i poteri del procuratore e il soggetto cui il procuratore riporta gerarchicamente;
- i poteri gestionali assegnati con le procure e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli;
- le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Nel caso di incarico assegnato a collaboratori, consulenti o altri ad operare in rappresentanza o nell'interesse della Società, deve essere prevista la forma scritta e deve essere inserita una specifica clausola contrattuale che vincoli all'osservanza del presente Modello.

7.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

La struttura organizzativa di Poiana vede un'articolazione per funzioni, come da organigramma pubblicato in bacheca e sul sito Aziendale. Ad ogni posizione organizzativa corrisponde una serie di mansioni che ciascun collaboratore si trova a svolgere in parziale autonomia.

Alcune funzioni e porzioni dei processi vengono, però, demandate all'esterno e, pertanto, non è pensabile che gli outsourcers, i fornitori di servizi ed i professionisti si trovino a poter svolgere in piena autonomia e senza alcun vincolo forniture di prodotti e servizi od a svolgere in piena autonomia porzioni di attività afferibile alla Società.

Di qui la necessità di vincolare esplicitamente questi soggetti attraverso clausole contrattuali ed affidamenti di incarico che, da un lato, li rendano consapevoli dei valori della Società (rispetto del Codice Etico), nonché delle volontà della Società in relazione allo svolgimento dell'incarico (prescrizioni e vincoli) e che, dall'altro, prevedano l'applicazione di sanzioni, fino alla risoluzione del contratto.

7.5 REGOLE GENERALI

Al fine di costruire un sistema idoneo a prevenire la commissione di reati, la Società ha ritenuto ineludibile adottare alcuni presidi generali che si traducono nella promulgazione e diffusione di un set di valori sui quali fonda la propria azione (Codice Etico), ma anche nell'introduzione di vincoli all'azione per ovviare a comportamenti suscettibili di integrare le fattispecie di reato trattate nella

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 21 di 35
--	---	-------------------------------------

presente Parte Speciale e nella chiara indicazione delle dipendenze gerarchiche delle diverse posizioni organizzative.

Rimangono da definire i comportamenti che trasformano la posizione organizzativa in un ruolo: alcuni di essi sono di carattere generale, mentre altri sono più specifici per situazioni codificabili.

Nell'ambito comportamenti più generali, va ricordato che ciascun dipendente, collaboratore o destinatario del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, **è tenuto**:

- a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati, riferendo con tempestività e riservatezza al Direttore Generale, ovvero all'Organo Amministrativo (ovvero al Presidente del CdA) e all'Organismo di Vigilanza e/o al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ogni notizia di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere la Società ai sensi del D.Lgs n. 231/2001;
- alla massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla Legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
- al rispetto delle procedure aziendali in conformità alle norme vigenti.

In particolare, i componenti degli Organi Sociali di Acquedotto Poiana s.p.a. (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) **devono conoscere e rispettare**:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- i principi contabili nazionali e internazionali;
- la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting della Società;
- il Codice Etico;
- le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo.

Gli esponenti della Società che hanno fra le loro mansioni il controllo in relazione ai reati trattati nella presente Parte Speciale, anche sulla base di specifica procura conferita dall'Organo Amministrativo, e gli altri soggetti espressamente delegati/incaricati di funzioni commerciali, contabili, di controllo e di revisione, ovvero che svolgono anche di fatto tali attività, **devono**:

- avere una conoscenza adeguata della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001, della normativa societaria e statutaria, degli accordi con CAFC s.p.a. e delle direttive di quest'ultima, di quanto riportato nel Modello e nel Codice Etico;
- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nella selezione, assunzione e gestione del personale e dei partners, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo la conoscenza del D.Lgs. 231/01, del Modello, del Codice Etico e della consapevolezza delle situazioni a rischio;
- verificare e garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- verificare la conformità alle regole di comportamento di cui alla presente Parte Speciale e relative eventuali procedure;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 22 di 35
--	---	-------------------------------------

- verificare e garantire la segregazione delle funzioni: ovvero la separazione tra soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla;
- verificare e garantire che l'assegnazione dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia coerente con le posizioni di responsabilità;
- verificare e garantire l'adeguatezza dei controlli in tutte le fasi del processo;
- verificare e garantire la tempestività e adeguatezza dei flussi informativi verso l'Organo di Vigilanza;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando pieno rispetto delle norme di legge, dei regolamenti, delle procedure interne, nelle attività finalizzate alla formazione del bilancio e di tutte le attività connesse, anche nelle fasi di acquisizione, elaborazione, comunicazione di dati aziendali;
- osservare scrupolosamente tutte le norme volte a salvaguardare il capitale sociale, al fine di salvaguardare le posizioni creditizie dei terzi ed i diritti di CAFC s.p.a.;
- astenersi dal porre in essere operazioni fraudolente, simulate, diffondere notizie false, non corrette;
- garantire il regolare svolgimento delle assemblee, evitando condizionamenti.

7.5.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Richiamato il contenuto dell'analisi del rischio di cui all'allegato 1 ("*Risk assessment*") della Parte Generale, si illustra di seguito – in via meramente esemplificativa – quali sono le regole generali di comportamento previste ed ineludibili da seguire quando non sono previste diverse specifiche procedure e ferme le previsioni del Codice Etico, del Sistema di Gestione Integrato e della presente Parte Speciale.

I seguenti **obblighi e divieti** di carattere generale si applicano agli Amministratori, al Direttore Generale, ai Dirigenti e Dipendenti di Poiana, in via diretta, nonché ai Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società.

È fatto espresso **obbligo** di:

- improntare la propria condotta ai principi generali del Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- svolgere le attività sensibili conformemente alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico e dello Statuto, nonché alle disposizioni aziendali, alle direttive impartite dalla società che esercita attività di direzione e coordinamento su Poiana, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire alla società che esercita attività di direzione e coordinamento su Poiana ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia societaria e di prevenzione della corruzione ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 23 di 35
--	---	-------------------------------------

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie da parte del CdA e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o comunque idonei a integrare le fattispecie penali trattate nella presente Parte Speciale;
- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico, conformandosi alle prescrizioni del Sistema di Gestione adottato dalla Società;
- mantenere la massima riservatezza nella gestione delle informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni in conformità alla legge, ai regolamenti e alle circostanze, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione o contrattuale in genere;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre società;
- vigilare e controllare l'operato dei soggetti esterni cui sia stata affidata la gestione di tutti o parte degli adempimenti in materia societaria e di bilancio;
- utilizzare nella maggior misura possibile di contratti standard con appaltatori e prestatori di servizi o d'opera;
- osservare i regolamenti interni, oltre che le norme di legge, per l'affidamento e l'esecuzione di appalti, servizi e forniture;
- selezionare i contraenti.

È fatto in particolare espresso **divieto** di:

- porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle prese in considerazione nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere o alterare dati ed informazioni imposte dalla legge in merito alla predisposizione dei bilanci di esercizio o comunque sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 24 di 35
--	---	-------------------------------------

- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale e/o del revisore legale e/o di altri soggetti comunque incaricati del controllo (fra cui Organismo di Vigilanza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza);
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Controllo Analogo o dei Soci, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche.
- effettuare prestazioni in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore di Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti e Partners a qualsiasi titolo della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni degli Organi pubblici;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari pubblici deputati in sede di ispezioni, controlli e verifiche;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione Italiana o straniera, ovvero a privati, che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione e/o concussione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 25 di 35

- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventi di Poiana - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell'OdV e del RPCT;
- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione al proprio diretto superiore o all'Organo Amministrativo e, in ogni caso, all'OdV e al RPCT;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come ad esempio promesse di assunzione in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro famigliari di società private, o di enti pubblici, che possano apparire od essere finalizzate a determinare qualsivoglia vantaggio per la Società;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: soggetti legati all'ambiente del riciclaggio e/o della ricettazione e/o della evasione ed elusione fiscale, all'usura.

Con particolare riguardo ai rapporti intercorrenti con la società CAFC s.p.a., esercitante attività di direzione e coordinamento su Poiana, è fatto in particolare **espresso divieto** di:

- di assumere determinazioni, o di compiere atti di gestione sociale in conflitto d'interessi, ovvero con effetti pregiudizievoli di natura economica, patrimoniale o di immagine per la Società. Ove si configuri l'esecuzione di direttive ricevute da CAFC s.p.a., devono ricorrere le circostanze espressamente previste dall'art. 2497 c.c. e dalla normativa del settore idrico;
- di effettuare la trasmissione, anche con supporto informatico, di dati, di documenti, di *report*, di *budgete* di rendiconti a CAFC s.p.a. da parte di soggetti a ciò non formalmente legittimati in ragione del ruolo, della collocazione gerarchica e delle mansioni esercitate;
- di fornire dati e rendicontazioni non conformi o non processati dal Sistema di gestione e controllo della contabilità generale adottato dalla Società.
- restituire conferimenti a CAFC s.p.a. o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società, o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 26 di 35
--	---	-------------------------------------

- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

7.5.2 TUTELA DELL'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETA'

È fatto **espreso divieto** di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società, o di società controllate e controllanti fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale.

7.5.3 BILANCIO D'ESERCIZIO E RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge e del Modello, in modo tale che permettano di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione interessata deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- istituire meccanismi (anche informatici) idonei ad assicurare che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità del risultato, nonché la condivisione dello stesso.
- tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare e la definizione dei flussi informativi; la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema
- istituire meccanismi di autenticazione per l'accesso al Sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Speciale inerente l'art. 24 bis del D.Lgs n. 231/201 (Reati informatici e trattamento di dati personali).
- il Responsabile dell'Ufficio dovrà curare la corretta formazione e l'affiancamento dei neoassunti, nonché curare l'erogazione di moduli formativi rivolti a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità;
- prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

Dovranno essere curati, in particolare, i seguenti ulteriori adempimenti:

- consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con adeguato anticipo e con documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di Bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;
- consegna all'Organismo di Vigilanza, qualora ne faccia richiesta, di tutti i documenti contabili e di supporto alla redazione dei bilanci e di ogni altra relazione, prospetto o comunicazione sociale prevista dalla legge.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 27 di 35
--	---	-------------------------------------

7.5.4 OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate — quando permesse, considerando la natura di società in regime *in house providing* di Poiana - nel rispetto della normativa applicabile.

7.5.5 ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Gli adempimenti e le operazioni propedeutiche alla convocazione ed alla tenuta di riunioni degli Organi sociali sono curati dal Direttore Generale;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante il recepimento in tali procedure di attività o adempimenti richiesti dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- in particolare, a cura del Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari, è dovuta la costante verifica dell'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, partecipando al disegno dei relativi Sistemi, nonché monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità;
- le operazioni di natura finanziaria (in euro o in valuta estera) devono essere effettuate con il supporto degli Intermediari Finanziari abilitati;
- le operazioni di *money transfer* e di *banking on line*, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto della Società, devono essere curate esclusivamente dal Servizio Amministrativo e Contabile e, per esso dai soli soggetti espressamente abilitati;
- nelle eventuali operazioni effettuate dalla Società con *partners* e soggetti terzi che comportino trasferimento di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. "*black-list*", come di apertura o mantenimento, in nome o per conto della Società, di c/c o di fondi c.d. "neri" o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti;
- il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge;
- la selezione dei fornitori di beni e di servizi, il conferimento di ordini di acquisto, la verifica della corrispondenza di quanto fornito alla Società, nonché il saldo delle fatture relative ai compensi devono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto nel budget di periodo approvato e di sue successive integrazioni, conformemente alle prescrizioni di Regolamento interno Acquisti, Regolamento per l'attivazione di incarichi professionali o di lavoro autonomo, Regolamento per l'assunzione del personale, nonché del Manuale della Qualità e nell'osservanza delle prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 28 di 35
--	---	-------------------------------------

7.5.6 RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E/O CON LA SOCIETA' DI REVISIONE

Nei rapporti tra Acquedotto Poiana s.p.a. e il Collegio Sindacale e/o la società di revisione, in ordine al controllo contabile ed alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sono adottate le seguenti misure minime:

- rispetto delle procedure che regolamentano la fase di selezione delle proposte delle società di revisione contabile;
- salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione e componenti del Collegio Sindacale di Acquedotto Poiana s.p.a., o ad altri soggetti ad essa collegati, non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

7.5.7 COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE STESSE

Le attività della Società, ove soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, devono essere svolte da funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità con riferimento:

- alle segnalazioni periodiche alle Autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'OdV ed il RPCT ne devono essere tempestivamente informati con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

7.6 SISTEMA DISCIPLINARE

7.7 POLICY WHISTLEBLOWING

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 29 di 35

Rientra tra i meccanismi di controllo interni anche il sistema di *Whistleblowing*, come attuato in Poiana.

Esso – anche in ragione dell’estensione dell’onere di segnalazione delle condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione della Società di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Società, nonché degli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 del D.Lgs n. 24/2023) realizzato attraverso le previsioni del Codice Etico – costituisce un presidio fondamentale di legalità dell’azione sociale.

L’effettività e il corretto funzionamento dell’istituto sono affidati alle disposizioni della *Whistleblowing Policy*, mentre le previsioni del Sistema Disciplinare assicurano ad un tempo sia la tutela di coloro che segnalano l’esistenza di comportamenti contrari alla legge e/o al pieno funzionamento del Modello Organizzativo di gestione sia il corretto utilizzo dell’istituto (sanzionandone un impiego “deviato” o comunque animato da finalità incompatibili con la logica del *Whistleblowing*).

8 SISTEMA DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE

Al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei precedenti paragrafi, la Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi e di controllo al fine di prevenire e controllare il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività a rischio individuate.

Tutte le funzioni coinvolte in tali attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001, nonché quanto previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo e dal Codice Etico.

Relativamente a ciascuna area di rischio sono stati individuati e sintetizzati le attività e **i controlli di:**

primo livello propri dei vari soggetti o funzioni che definiscono e gestiscono i controlli cosiddetti di linea, insiti nei processi operativi, ed i relativi rischi (Responsabili di Funzione, Responsabili di aree o processi specifici, Responsabili Unità Organizzative, Dipendenti);

secondo livello esercitati, in autonomia, dai Responsabili Unità Organizzative nominati quali Responsabili interi delle singole Parti Speciali e dal Responsabile della funzione;

terzo livello in capo all’Organismo di Vigilanza, che sono riportati nel paragrafo che segue.

9 ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) - fermo quanto previsto dalla Policy Whistleblowing adottata dalla società e dal proprio Statuto - ha il compito di vigilare "*sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso e di curarne l’aggiornamento*"(art. 6 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Nei confronti di tale Organismo sono istituiti degli *obblighi di informazione* (art. 6, comma 2 lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.) che riguardano la trasmissione di informazioni utili ai fini dello svolgimento di tale attività di vigilanza. All’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dal relativo Statuto, oltre alla facoltà di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, spetta il potere di effettuare controlli a campione (anche a sorpresa) volti alla verifica della corretta osservanza dei principi e delle regole espressi dalla presente Parte Speciale, nonché dai documenti dalla stessa richiamati. L’OdV ha facoltà di accedere a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa, economica e finanziaria, ed in particolare ai rapporti della Società con gli Enti di Controllo e i pubblici ufficiali/incaricati di

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 30 di 35
--	---	-------------------------------------

pubblico servizio in genere, nonché la facoltà di accedere presso le sedi sociali e tutti i locali ove si svolga l'attività di Società.

Per consentire l'efficacia del Modello 231 della Società, fermo quanto previsto nella Parte Generale e nella Policy Whistleblowing adottata dalla Società stessa, l'Organismo di Vigilanza deve essere opportunamente informato in base ai flussi previsti dallo Statuto dell'OdV e dalla presente Parte Speciale.

Tra i compiti dell'Organismo di Vigilanza rientrano:

- verificare costantemente l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Parti Speciali) in ottica di prevenzione della commissione dei reati individuati nella presente Parte Speciale;
- vigilare sull'effettiva applicazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, nonché rilevare deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree/attività a rischio, come individuate anche nella presente Parte Speciale;
- svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni esposte a rischio o in relazione al flusso informativo;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del "sistema" di controllo in relazione ai reati, comportamenti ed alle regole trattati nella presente Parte Speciale;
- indicare al management ogni opportuna modifica e innovazione nelle procedure aziendali, volte a una migliore prevenzione del rischio di commissione di reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - a) all'osservanza da parte dei Destinatari dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - b) alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - c) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali la risoluzione del contratto nei riguardi di Fornitori, Appaltatori, Consulenti e Outsourcer) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in relazione alla presente Parte Speciale si segnala:

- monitoraggio continuativo della funzionalità delle procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 31 di 35

- coordinamento anche ai sensi dell'art. 2381 c.c. con l'Organo Amministrativo e dell'art. 2403 c.c. con il Collegio Sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale — nell'ambito delle proprie competenze e funzioni — devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, d.lgs. cit. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in *subjecta materia* sono comunicati dall'OdV all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

I Destinatari della presente Parte Speciale dovranno collaborare con l'Organismo di Vigilanza (oltre che con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) rispondendo prontamente a tutte le richieste degli stessi, fornendo loro la documentazione e le informazioni di cui sono a conoscenza, contribuendo, secondo le proprie competenze, a predisporre ed applicare puntualmente le procedure che descrivono i comportamenti da adottare nell'ambito delle attività sensibili e dei processi strumentali.

9.1 FLUSSI INFORMATIVI DALL'ODV

Fermo quanto previsto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo riferisce - in particolare - in merito ad ispezioni, controlli, segnalazioni e provvedimenti al Direttore Generale, nonché - in ipotesi di conflitto di interessi – all'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed al Collegio Sindacale.

In caso di violazione delle norme di legge e/o della presente Parte Speciale e/o di procedure e protocolli previsti a tutela della corretta gestione aziendale da parte di uno dei soggetti Destinatari della presente Parte Speciale, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Organo Amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci ed il Collegio Sindacale, al fine di permettere agli stessi di agire assumendo i provvedimenti ritenuti opportuni.

La programmazione delle attività di controllo è svolta dall'OdV secondo quanto prescritto dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

9.2 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

L'Organo Amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio Sindacale — nell'ambito delle proprie competenze e funzioni — devono inviare all'OdV con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter del D.Lgs n. 231/2001.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo Amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

Chiunque può rivolgersi all'OdV in qualsiasi momento, nei modi previsti dallo Statuto dell'Organismo di Vigilanza, sia per segnalare fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti del Decreto sia per suggerire proposte ed interventi.

Come previsto dalla Parte Generale del Modello Organizzativo di Società - fermo quanto previsto specificatamente nella Policy Whistleblowing - le segnalazioni e i report possono essere inoltrati ed inviati all'Organismo di Vigilanza attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@poiana.it o in qualsiasi forma il segnalante ritenga opportuna.

Per consentire l'efficacia del presente Modello - fermo quanto previsto specificatamente nella Parte Generale, nella Policy Whistleblowing e nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza - nella tabella seguente sono riportati, con le rispettive periodicità, alcuni aspetti da comunicare all'OdV.

All'Organismo di Vigilanza devono obbligatoriamente essere inviate le informazioni previste dalla seguente tabella. Si precisa, in ogni caso, che tutte le comunicazioni annuali debbono essere inviate all'OdV entro il 31 marzo di ogni anno, mentre le comunicazioni ad evento debbono essere inviate entro 30 giorni dall'evento stesso, salvo casi di urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del responsabile della funzione o del segnalante.

Nel caso in cui non si siano verificati eventi nell'anno in corso, entro il 31 dicembre di ogni anno, il soggetto incaricato dovrà inviare una comunicazione all'OdV evidenziando l'assenza di eventi alla voce specifica per l'anno di riferimento (a seconda dei casi, ad esempio "*nessun evento*" oppure "*nessuna modifica apportata*").

REPORTING OBBLIGATORIO VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA			
FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV		SOGGETTI COINVOLTI	PERIODICITÀ
1	Informativa riguardante provvedimenti e/o notizie dello svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, nei confronti dei destinatari del Modello	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
2	Informativa riguardante le segnalazioni dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
3	Fatti rilevanti relativi alla gestione (es., operazioni straordinarie)	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
4	Riduzione del capitale / evidenza della restituzione dei conferimenti	Collegio Sindacale ovvero Organo di controllo contabile	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
5	Nuove forniture di importo rilevante attivate, nuovi incarichi di consulenza organizzativa/legale/amministrativa affidati	Direttore Generale / Responsabili di funzione/servizio	SEMESTRALE



6	Appostamenti in bilancio di natura valutativa, movimentazione di fondi rischi ed oneri, nonché di fondi rettificativi delle poste di bilancio	Direttore / Responsabile Amministrazione	SEMESTRALE
7	Fascicolo di bilancio	Direttore Generale / Responsabile Amministrazione	SEMESTRALE
8	Richieste e visite ispettive del Collegio Sindacale ovvero Organo di controllo contabile	Consiglio di Amministrazione / Direttore Generale / Responsabile Amministrazione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
9	Gestione ed evoluzione dei contenziosi in corso	Direttore Generale	SEMESTRALE
10	Sanzioni in materia fiscale e tributaria – verbali di verifica Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza	Direttore Generale / Collegio Sindacale ovvero Organo di controllo contabile	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
11	Osservazioni e rilievi del Collegio Sindacale ovvero Organo di controllo contabile	Direttore Generale / Responsabile Amministrazione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
12	Modifiche significative dei flussi finanziari	Consiglio di Amministrazione / Direttore Generale / Responsabile Amministrazione	AD EVENTO (entro 30 gg lavorativi)
13	Modifiche nelle Responsabilità, nelle deleghe e nella struttura di Governance	Organo Amministrativo, Direttore Generale	AD EVENTO
14	Relazione sulla regolarità delle operazioni transfrontaliere (D.Lgs. 19/2023) e attestazione per il rilascio del "Certificato Preliminare	Direzione Generale	AD EVENTO
15	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ex art. 2629-bis c.c. sottoscritte dagli organi sociali	Membri CdA e Collegio Sindacale	Annuale (o in caso di variazione)
16	Segnalazioni (Whistleblowing) relative a condotte illecite in ambito societario	RPCT	Tempestiva
17	Notizia tempestiva di qualsiasi utilizzo improprio degli asset aziendali	Direzione Generale	AD EVENTO

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE Pag. 34 di 35
--	---	-------------------------------------

Di qualunque criticità o conflitto di interesse deve esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza con nota scritta.

10 INTERAZIONE CON ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Sono state individuate le seguenti interazioni con altri reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e si rimanda alle relative Parti Speciali di cui al presente Modello per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati:

10.1 REATI DI CUI ALL'ART. 24 D.LGS. 231/01

L'articolo 24 del Decreto sanziona i reati di *"Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"*.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'ottenimento indebito di finanziamenti e/o altre erogazioni dallo Stato o da altri enti pubblici sia ottenuto sulla base della falsa rappresentazione all'Ente Pubblico dell'ordinato svolgimento e della ordinata contabilizzazione della vita economica all'interno di Poiana.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.2 REATI DI CUI ALL'ART. 24 BIS D.LGS. 231/01

L'articolo 24 bis del Decreto sanziona i delitti informatici e di trattamento illecito di dati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto il campo operativo di tale disposizione potrà sovrapporsi a quello dell'art. 25 ter in discorso laddove, per esempio, la sistematica violazione di sistemi informativi altrui a scopo di lucro o l'alterazione delle proprietà dei medesimi costituisca presupposto necessario per la falsa e/o alterata rappresentazione di risultati economici/finanziari/gestionali.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.3 REATI DI CUI ALL'ART. 25 D.LGS. 231/01

L'articolo 25 del Decreto sanziona i reati di *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"* commessi nell'interesse e a vantaggio dell'Ente.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'alterazione delle scritture contabili e/o l'alterazione dei risultati di gestione costituisca la concreta modalità di reperimento delle utilità economiche da impiegare per la corruzione di funzionari pubblici.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

 ACQUEDOTTO POIANA S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO REATI SOCIETARI	PARTE SPECIALE
		Pag. 35 di 35

10.4 REATI DI CUI ALL'ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25 octies del Decreto prevede che l'Ente risponda per le condotte di “*ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di autoriciclaggio*” commesse nel proprio interesse.

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, l'alterazione e/o la falsificazione di dati contabili ovvero l'alterazione di rappresentazioni inerenti risultati gestionali della società costituisca in concreto condotta volta ad impedire l'individuazione dei proventi di altre attività illecite ovvero a coprirne il reimpiego.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.5 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01

L'articolo 25 decies del Decreto sanziona la commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Ente del delitto di cui all'art. 377 bis c.p..

In concreto tali ipotesi di reato potranno concorrere con le fattispecie delittuose previste dall'art. 25 ter quale fondamento della responsabilità amministrativa dell'Ente quando, per esempio, la condotta di indurre taluno a non rendere dichiarazioni (o a rendere dichiarazioni mendaci) all'autorità giudiziaria non sia diretta soltanto a ostacolare le indagini penali, ma altresì a fornire un concreto e specifico contributo al mantenimento di condotte di mendacio e/o alterazione dei risultati economici, contabili e finanziari che favoriscano l'Ente.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

10.6 REATI DI CUI ALL'ART. 25 DUODECIES D.LGS. 231/01

Anche le condotte di impiego lavorativo, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, di stranieri irregolarmente presenti sul territorio dello stato potranno costituire l'estrinsecazione di condotte volte a falsare il normale operare della concorrenza tra gli attori di un sistema economico.

Si rimanda alla Parte Speciale specifica per i principi di comportamento e i sistemi di controllo attuati.

11 DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Procura al Direttore Generale;
- Organigramma;
- PIAO;
- Codice Etico;
- Policy Whistleblowing;
- Sistema Disciplinare;
- Regolamento Aziendale – *Utilizzo consapevole degli strumenti informatici*;
- Regolamenti, procedure, istruzioni e moduli interni;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore gas - acqua.

L'elenco completo e aggiornato della documentazione aziendale di riferimento (istruzioni, moduli e procedure interni), delle comunicazioni interne e degli ordini di servizio in vigore è disponibile presso gli uffici di competenza della sede di Cividale del Friuli.